

Allegato A

Standard essenziali di servizio dei Corpi di polizia locale di cui al comma 7 dell'art. 14 della Legge regionale n. 24/2003

1. Corpi di Polizia municipale di cui all'art. 14 comma 4 bis lett. a) e b)

1.1 Dimensione delle dotazioni organiche dei corpi

L'art. 14 comma 7 della legge 24/2003 prevede:

- 1) la definizione di standard essenziali relativi al rapporto tra popolazione residente e numero degli addetti di polizia locale previsti, al fine di determinare l'organico dei corpi di polizia locale;
- 2) che tali standard debbano tenere conto delle situazioni "di scarsa densità della popolazione e della morfologia del territorio";
- 3) che debbano essere previsti i necessari adeguamenti di organico nei comuni turistici e negli altri comuni a forte affluenza periodica.

Vengono pertanto definiti, con riferimento ai punti 1) e 2) di cui sopra, i seguenti standard essenziali per il personale dei corpi di polizia municipale:

- a) comuni fino a 10.000 abitanti residenti: 0,80 addetti per 1.000 residenti;
- b) comuni da 10.001 a 20.000 abitanti residenti: 0,90 addetti per 1.000 residenti;
- c) comuni maggiori a 20.000 abitanti residenti: 1,00 addetti per 1.000 residenti;
- d) comuni capoluogo: 1,20 addetti per 1.000 residenti;
- e) capoluogo di regione: 1,30 addetti per 1.000 residenti.

Con riferimento al punto 3) di cui sopra viene inoltre definito un adeguamento degli standard essenziali per il personale di tutti i corpi di polizia municipale nella misura di: 1,00 addetto ogni 1.000 posti letto turistici, per comune, con riduzione del 50% per quei territori dove l'affluenza turistica è correlata a fattori stagionali.

Con riferimento agli standard così individuati si precisa:

- a) che per "addetti" si intende l'insieme delle figure professionali "assunte con contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato" previste all'art. 16 comma 1 della legge n. 24/2003;
- b) che le assunzioni part-time concorrono alla definizione degli standard in relazione all'orario di servizio effettivamente svolto;
- c) che nel caso dei corpi intercomunali gli standard di personale si intendono riferiti alla popolazione residente e alla dotazione di posti letto di ciascun comune preso separatamente;
- d) che per popolazione residente si intende l'ultima rilevazione annuale disponibile diffusa dalla Regione Emilia-Romagna relativa alla "Struttura per età e sesso della popolazione residente nei comuni della regione Emilia-Romagna";

- e) che per "posti letto turistici" si intende quelli individuati dall'ultima rilevazione disponibile diffusa dalla Regione Emilia-Romagna nel Rapporto annuale sul movimento turistico e la composizione della struttura ricettiva (alberghiera e complementare) dell'Emilia-Romagna;
- f) che le unità di organico si arrotondano, a conclusione del conteggio, secondo il criterio dell'unità di riferimento più prossima;

1.2 Deroga alla dimensione minima dei corpi di polizia municipale

L'art. 14, commi 5 lettera b), e 7, della legge n. 24/2003 prevede:

- 1) che i corpi di polizia municipale siano costituiti dal comandante ed un numero minimo di addetti di polizia locale non inferiore a trenta;
- 2) che siano individuati i criteri generali di deroga a tale numero minimo.

In deroga alla dotazione organica minima di cui all'art. 14, comma 5 lettera b), viene riconosciuta la costituzione in corpi di polizia municipale di cui all'art. 14 comma 4 bis lettera a) alle strutture i cui comuni aderenti presentino una popolazione complessiva di almeno 20.000 abitanti residenti.

Con riferimento alle nuove strutture intercomunali che non hanno mai ottenuto il riconoscimento dello status di corpo e che coincidono con gli ambiti ottimali, in considerazione delle misure di contenimento della spesa pubblica per il personale, introdotte dalla normativa statale, **fino al 31/12/2017 detto status di corpo viene riconosciuto anche con un numero di addetti a tempo indeterminato effettivamente in servizio ridotto nella misura del 20% rispetto agli standard minimi definiti al punto 1.1.**

1.3 Orario di servizio minimo

L'art. 14, commi 5 lettera a), e 7, della legge n. 24/2003 prevede:

- 1) che i corpi di polizia municipale siano "strutturati per garantire la continuità del servizio tutti i giorni dell'anno";
- 2) che venga individuato il "numero minimo di ore di servizio" che ciascun corpo di polizia deve garantire.

Vengono pertanto definiti i seguenti orari minimi di servizio:

- a) corpi di polizia municipale con organico uguale o minore a 46 addetti di polizia locale: orario di non inferiore a 11,30 ore medie di servizio giornaliero ordinariamente articolate su due turni di servizio;
- b) corpi di polizia municipale con organico superiore a 46 addetti di polizia locale: orario di non inferiore a 17 ore medie di servizio giornaliero ordinariamente articolate su tre turni di servizio;
- c) corpi di polizia municipale dei comuni capoluogo: orario di non inferiore a 20 ore medie di servizio giornaliero articolate su tre o più turni di servizio.

Con riferimento all'orario minimo di servizio qui definito si precisa:

- a) che il termine "medie" si riferisce alla settimana, al mese o all'anno a secondo della programmazione dell'orario di servizio prevalentemente utilizzata da ciascun corpo;
- b) che per "addetti" si intende l'insieme delle figure professionali "assunte con contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato" previste all'art. 16 comma 1 della legge 24/2003;
- c) che le assunzioni part-time concorrono alla definizione dell'organico in relazione all'orario di servizio effettivamente svolto.

2. Corpi di Polizia provinciale di cui all'art. 14 comma 4 bis lettera c)

2.1 Dimensione delle dotazioni organiche dei corpi

L'art. 14 comma 7 della legge 24/2003 prevede:

- 1) la definizione di standard essenziali relativi al rapporto tra popolazione residente e numero degli addetti di polizia locale previsti, al fine di determinare l'organico dei corpi di polizia provinciale;
- 2) che tali standard debbano tenere conto delle situazioni "di scarsa densità della popolazione e della morfologia del territorio".

Tale previsione normativa viene concretizzata assumendo, ai fini dell'individuazione della dotazione organica dei corpi di polizia provinciale, il duplice criterio della popolazione residente e dell'ampiezza territoriale di ciascuna delle province dell'Emilia-Romagna, nella misura che segue:

- a) 1,00 addetto ogni 20.000 abitanti residenti;
- b) 1,00 addetto ogni 110 chilometri quadrati di superficie.

Su questa base la dotazione organica dei corpi di polizia provinciale viene determinata scegliendo il valore numerico più alto risultante dalla separata applicazione dei due indici in ciascuna provincia.

Con riferimento agli standard così individuati si precisa:

- a) che per "addetti" si intende l'insieme delle figure professionali "assunte con contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato" previste all'art. 16 comma 1 della legge 24/2003;
- b) che le assunzioni part-time concorrono alla definizione degli standard essenziali in relazione all'orario di servizio effettivamente svolto;
- c) che per popolazione residente si intende l'ultima rilevazione annuale disponibile diffusa dalla Regione Emilia-Romagna relativa alla "Struttura per età e sesso della popolazione residente nei comuni della regione Emilia-Romagna";
- d) che le unità di organico si arrotondano, a conclusione del conteggio, secondo il criterio dell'unità di riferimento più prossima.

2.2 Deroga alla dimensione minima dei corpi di polizia provinciale

L'art. 14, commi 5 lettera b), e 7, della legge n. 24/2003 prevede:

- 1) che i corpi di polizia provinciale siano costituiti dal comandante ed un numero minimo di addetti di polizia locale non inferiore a trenta;
- 2) che siano individuati i criteri generali di deroga a tale numero minimo.

In deroga alla dotazione organica minima di cui all'art. 14, comma 5 lettera b), viene riconosciuta la costituzione di corpi di polizia provinciale di cui all'art. 14 comma 4 bis lettera c), quando siano rispettati gli standard di riferimento di organico di cui al paragrafo 2.1.

In considerazione delle misure di contenimento della spesa pubblica per il personale, introdotte dalla normativa statale, **fino al 31/12/2017 lo status di corpo viene riconosciuto anche alle strutture con dotazioni organiche effettive ridotte nella misura del 20% rispetto agli standard minimi definiti al punto 1.1.**

2.2 Orario di servizio minimo

L'art. 14, comma 7, della legge 24/2003 prevede che venga individuato il "numero minimo di ore di servizio" che ciascun corpo di polizia provinciale deve garantire.

Vengono pertanto definiti i seguenti orari minimi di servizio:

- a) corpi di polizia provinciale con organico uguale o minore a 30 addetti di polizia locale: orario di non inferiore a 12 ore medie di servizio giornaliero;
- b) corpi di polizia provinciale con organico superiore a 30 addetti di polizia locale: orario di non inferiore a 15 ore medie di servizio giornaliero.

Con riferimento all'orario minimo di servizio qui definito si precisa:

- a) che il termine "medie" si riferisce alla settimana, al mese o all'anno a secondo della programmazione dell'orario di servizio prevalentemente utilizzata da ciascun corpo;
- b) che per "addetti" si intende l'insieme delle figure professionali "assunte con contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato" previste all'art. 16 comma 1 della legge 24/2003;
- c) che le assunzioni part-time concorrono alla definizione dell'organico in relazione all'orario di servizio effettivamente svolto.

Allegato B

Raccomandazioni tecniche sugli standard ottimali di servizio dei Corpi di polizia locale, ai sensi dell'art. 12, comma 3, della Legge regionale 24/2003

1. Corpi e dei Servizi di Polizia municipale

1.1 Dimensione ottimale della dotazione organica dei Corpi e Servizi

- 1) Ai fini del progressivo rafforzamento dei Corpi di polizia municipale con popolazione residente inferiore a 20.000 unità, si raccomanda il raggiungimento di una dotazione organica pari almeno ad 1,00 addetto ogni 1.000 residenti.
- 2) Ai fini del progressivo rafforzamento dei Corpi di polizia municipale dei Comuni capoluogo si raccomanda un ulteriore potenziamento dell'organico nella misura di 1,00 addetto ogni 1.000 studenti universitari iscritti presso le sedi universitarie di ciascun comune.
- 3) Ai fini di una omogenea qualificazione dei Servizi di polizia locale di cui al comma 5 bis dell'articolo 11, della legge 24/2003 si raccomanda ai Comuni interessati di adottare gli standard essenziali di cui all'allegato A alla presente delibera (Dimensione della dotazione organica dei Corpi).

Con riferimento agli standard individuati ai punti 1) e 2) si precisa:

- a) che per "addetti" si intende l'insieme delle figure professionali "assunte con contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato" previste all'art. 16 comma 1 della legge 24/2003;
- b) che le assunzioni part-time concorrono alla definizione degli standard in relazione all'orario di servizio effettivamente svolto;
- c) che per studenti universitari iscritti si intendono i totali degli iscritti alle sedi didattiche presenti in ciascun capoluogo desumibili dall'ultima rilevazione disponibile diffusa dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (Miur-Urst Ufficio di statistica);
- d) che popolazione residente, studenti universitari e unità di organico si arrotondano secondo il criterio dell'unità di riferimento più prossima.

1.2 Orario di servizio ottimale

Ai fini di una ulteriore e necessaria qualificazione dei Corpi di polizia municipale dei Comuni capoluogo, con particolare riferimento per i corpi con un organico superiore ai 150 addetti, si raccomanda la progressiva estensione dell'orario giornaliero di servizio fino al raggiungimento delle 24 ore continuative.

Con riferimento a tale orario raccomandato si precisa:

- a) che per "addetti" si intende l'insieme delle figure professionali "assunte con contratto di lavoro dipendente a

tempo indeterminato" previste all'art. 16 comma 1 della legge 24/2003;

- b) che le assunzioni part-time concorrono alla definizione dell'organico in relazione all'orario di servizio effettivamente svolto.

2. Corpi di Polizia provinciale

2.1 Dimensione ottimale delle dotazioni organiche dei corpi

Ai fini del progressivo rafforzamento dei Corpi di polizia provinciale si raccomanda il raggiungimento di una dotazione organica da individuarsi assumendo il duplice criterio della popolazione residente e dell'ampiezza territoriale di ciascuna delle province dell'Emilia-Romagna, nella misura che segue:

- a) 1,00 addetto ogni 17.500 abitanti residenti;
- b) 1,00 addetto ogni 100 chilometri quadrati di superficie.

Su questa base la dotazione organica dei corpi di polizia provinciale viene determinata scegliendo il valore numerico più alto risultante dalla separata applicazione dei due indici in ciascuna provincia.

Con riferimento agli standard così individuati si precisa:

- a) che per "addetti" si intende l'insieme delle figure professionali "assunte con contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato" previste all'art. 16 comma 1 della legge 24/2003;
- b) che le assunzioni part-time concorrono alla definizione degli standard essenziali in relazione all'orario di servizio effettivamente svolto;
- c) che per popolazione residente si intende l'ultima rilevazione disponibile diffusa dalla Regione Emilia-Romagna relativa alla "Struttura per età e sesso della popolazione residente nei comuni della regione Emilia-Romagna";
- d) che la popolazione residente e le unità di organico si arrotondano secondo il criterio dell'unità di riferimento più prossima.

Allegato C

Riconoscimento dello status di Corpo di polizia locale

In via ordinaria, il riconoscimento dello status di Corpo di polizia locale avviene a seguito di ricognizione autonoma effettuata dagli enti titolari dei servizi.

Tale ricognizione deve dar conto dell'avvenuto raggiungimento degli standard essenziali di servizio individuati all'art. 14, commi 4 bis, 5 e 7 della legge 24/2003.

Al fine del riconoscimento dello status di Corpo occorre dare comunicazione formale di detta ricognizione alla Regione Emilia-Romagna, Servizio "Politiche per la sicurezza e della polizia locale".

In alternativa al riconoscimento tramite ricognizione autonoma l'art. 15, comma 1, lettera a) e il successivo comma 2 della legge 24/2003 prevedono la possibilità di sottoscrivere Accordi di programma tra la Regione, da un lato, ed Enti Locali, dall'altro, per la promozione e l'istituzione dei corpi di polizia locale di cui all'art. 14.

Con riferimento a tale opportunità si stabilisce:

- a) che la Regione sottoscrive accordi di programma per le finalità di cui sopra con priorità per le Unioni di comuni coincidenti con gli ambiti ottimali;
- b) che sono riconosciuti come Corpi di polizia municipale o provinciale ai sensi dell'art. 14 della legge 24/2003 quelle strutture per le quali siano stati sottoscritti gli Accordi di programma di cui al successivo art. 15 e che tale riconoscimento decorre dalla data di sottoscrizione degli stessi;
- c) che nell'ambito di detti Accordi di programma potranno essere valutate con la necessaria flessibilità eventuali situazioni limite che siano oggettivamente impossibilitate al raggiungimento pieno degli standard essenziali di servizio previsti ai punti precedenti;
- d) che nell'ambito di quanto previsto al punto c), potrà essere valutata la pertinenza, in relazione ai vincoli imposti dalla legislazione nazionale sulle assunzioni di personale, di forme transitorie di potenziamento degli organici diverse da quelle ordinarie, ai fini del raggiungimento degli standard essenziali di personale previsti.

Allegato D

Raccomandazione tecnica in tema di strutturazione della Centrale Radio Operativa

In attuazione dell'art. 12 comma 3 della L. R. 24/2003, al fine di individuare in maniera omogenea sul territorio regionale le componenti tecniche caratterizzanti una "centrale radio operativa" di polizia municipale e provinciale, di cui all'art. 14 comma 5 della legge 24/03, si forniscono le seguenti indicazioni.

La centrale radio operativa deve disporre almeno:

- 1) del sistema di radiocomunicazione R3 realizzato dalla Regione Emilia-Romagna, salvo che la copertura radioelettrica non fornisca sufficienti livelli di efficienza;
- 2) di due apparecchi telefonici fissi, di cui almeno uno direttamente collegato alla rete telefonica esterna;
- 3) di un telefono cellulare;
- 4) di una fotocopiatrice;
- 5) di un fax direttamente collegato alla rete telefonica esterna;
- 6) di un computer fornito di:
 - a) collegamento alla rete Internet;
 - b) indirizzo di posta elettronica;
 - c) possibilità di accesso alle banche dati ACI-PRA e Banca dati del Dipartimento dei Trasporti Terrestri relative a veicoli e conducenti;
 - d) collegamento tramite rete interna alle banche dati dell'ente di appartenenza;
 - e) sistema informatico di presa in carico e gestione informatizzata delle segnalazioni dei cittadini con caratteristiche equivalenti al sistema Rilfedeur realizzato dalla Regione Emilia-Romagna;
 - f) collegamento in rete locale con gli altri computer presenti nella sede della struttura di Polizia locale;
 - g) di carte orografiche e toponomastiche riguardanti tutto il territorio di competenza;
- 7) di dispositivi idonei a consentire una funzionalità minima in caso di black out elettrico per almeno 6 ore.